

AUEGATO A

STATUTO
DELL' "ASSOCIAZIONE GIOACCHINO MURAT - ETS"

DENOMINAZIONE

ART.1. Il presente statuto disciplina l'associazione con la denominazione
"ASSOCIAZIONE GIOACCHINO MURAT - ETS".

SEDE

ART.2. L'associazione ha sede in Pizzo, Via Nazionale 98/b.

DURATA

ART.3. L'associazione ha durata illimitata.

OGGETTO

ART. 4. L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.

- L'Associazione persegue le proprie finalità in particolare:

- la tutela, la promozione e la valorizzazione del patrimonio storico, religioso ed artistico, la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente, la ricerca scientifica di particolare interesse sociale e la promozione della cultura e dell'arte;
- la valorizzazione della città di Pizzo e del suo territorio attraverso il recupero, la riscoperta e la diffusione della cultura, della storia, dell'arte, della natura e dell'ambiente, con il coinvolgimento di cittadini, enti, imprese, specie in funzione di sensibilizzazione, incentivo e sviluppo alla ricostruzione del periodo storico calabrese coperto dal regno di Gioacchino Murat.

Per il raggiungimento delle soprapredette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale comprese *tra quelle di cui all'articolo 5 del d. lgs 117/2017.*

L'associazione può svolgere le attività di cui comma 1, lettere d), e), f), h), i), k), v), w), z) dell'articolo 5 D. Lgs n. 117/2017 per come di seguito riportate:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni

dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche ed integrazioni, e così anche:

- realizzare manifestazioni storiche, artistiche, culturali;
- organizzare fiere ed esposizioni, feste, mostre, spettacoli, convegni, ricerche, pubblicazioni retrospettive, concorsi, premi;
- raccogliere e conservare materiali, reperti e pubblicazioni di valore storico ed artistico;
- istituire musei con centri di documentazione, biblioteche e parchi culturali;
- promuovere viaggi di studio, corsi di formazione e gestione museale, incontri e scambi con privati e/o enti, italiani e stranieri analoghi;

- incentivare la nascita di associazioni collaterali e gruppi storici con costumi o divise d'epoca, per l'allestimento e la partecipazione a spettacoli di rievocazione storica.

ART.5. L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione

pubblica o privata, nell'ambito degli scopi statutari, oppure associarsi con altre istituzioni

SOCI

ART.6. Sono soci dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che sono ammessi dal consiglio direttivo in quanto condividono gli scopi dell'associazione stessa e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che viene determinata dall'assemblea.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Ogni associato purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente e presso la sede sociale entro 30 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai soprapredetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: libera consultazione degli stessi con l'assistenza di un componente del Consiglio Direttivo. Viene consentito la riproduzione di parti dei libri limitatamente agli episodi o eventi coinvolgenti la parte richiedente.

ART.7. La quota associativa annua è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

ART.8. Il socio può sempre recedere dall'associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al consiglio direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

L'esclusione del socio non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 cod. civ., ovvero per mancato versamento della quota associativa annua.

I soci receduti od esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'associazione, non

possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

PATRIMONIO

ART.9. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- liberalità e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.-10. Sono organi dell'associazione;

- l'assemblea;
- il consiglio direttivo.

ASSEMBLEA

ART.-11. L'assemblea è costituita da tutti i soci di cui al precedente art. 6 ed è ordinaria e straordinaria.

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e [, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno,] il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

- L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei soci.

All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del consiglio direttivo sull'andamento della gestione dell'associazione,
- il bilancio dell'esercizio finanziario.

L'assemblea delibera inoltre in merito:

- all'ammontare della quota associativa annua;
- ad altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.

Art.12. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione. La convocazione dell'assemblea è fatta mediante: lettera spedita a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione; mail; posta elettronica certificata; WhatsApp; Avviso pubblicato nella Sede Sociale e/o consegnato a mano. E' ammessa l'Assemblea dei Soci anche in videoconferenza nel rispetto delle norme di legge vigenti.

ART.13. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea da altro socio ma non da un estraneo all'associazione.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto ed i documenti relativi devono essere conservati dall'associazione.

La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri del Consiglio Direttivo né ai dipendenti dell'associazione.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di un socio.

ART.14. La presidenza dell'assemblea spetta al presidente del consiglio direttivo ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, al vice - presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi, la presidenza è assunta dal più anziano di età dei soci il quale, constatata la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, fa deliberare in merito alla persona che deve presiederla successivamente.

Art.15. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Nei casi di legge e, inoltre, quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da notaio da lui scelto.

ART.16 In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifica del presente statuto, sia in prima che in seconda convocazione,

devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.;

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Spetta al presidente la constatazione della regolarità delle deleghe, del diritto di intervenire, all'assemblea e della validità della stessa. La validità dell'assemblea, una volta constatata dal presidente, non può essere contestata dai presenti.

Le votazioni hanno luogo con il sistema dello scrutinio palese, non essendo lecito lo scrutinio segreto. -

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.17-L'amministrazione dell'associazione è affidata ad un consiglio direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Esso, nella prima riunione, nomina al suo interno il presidente, il vice - presidente, il segretario ed il tesoriere.

Tutte le cariche sono gratuite e l'assemblea può deliberare soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'espletamento delle funzioni.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

- Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea dei Soci.

ART. 18 - Il consiglio direttivo è convocato dal presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta con qualsiasi mezzo - anche con telegramma, fonogramma, fax o posta elettronica di regola tre giorni prima della riunione ed entro termini abbreviati, qualora lo richiedano gli interessi dell'associazione ed i consiglieri si trovino in Italia.

In difetto di tali formalità e termini, il consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica. Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice - presidente, ovvero, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano d'età.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza assoluta.

Le votazioni hanno luogo con il sistema dello scrutinio palese, non essendo lecito lo scrutinio segreto; a parità di voti, dopo il supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione e, nel caso si pervenga ancora alla parità, prevale la proposta a cui è stato dato il voto del presidente.

ART. 19. Al consiglio direttivo spettano indistintamente tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al presidente ovvero ad uno dei suoi membri nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- delibera sull'ammissione dei soci e, nel caso, motivarne il rigetto;
- elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
- predispone le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'art. 23, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'andamento della gestione dell'associazione;
- delibera sull'assegnazione di speciali incarichi ai soci o, se, necessario, a col laboratori esterni e sugli eventuali rimborsi spese e/o compensi;
- formula criteri e norme, redige regolamenti e compie atti per il migliore funzionamento dell'associazione;
- nomina eventuali comitati scientifici, composti da studiosi ed esperti.

IL PRESIDENTE, IL SEGRETARIO, IL TESORIERE

ART. 20- Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo e provvede nei casi urgenti, con l'obbligo di informare il consiglio direttivo nella prima riunione.-

Ha facoltà di:

- riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, in nome e per conto dell'associazione, somme di qualsiasi importo e per qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatoria;
- nominare avvocati per le liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi

autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione;

- nominare procuratori speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

In caso di assenza o impedimento del presidente tutte le sue attribuzioni spettano di diritto al vice - presidente.

Il concreto esercizio delle attribuzioni stesse da parte del vice - presidente attesta di per sé, di fronte ai terzi (e senza pregiudizio dell'eventuale responsabilità del vice - presidente di fronte all'associazione) l'assenza o l'impedimento del presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità al riguardo.

Art.21- Il segretario cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del consiglio direttivo; esercita inoltre le altre funzioni riservate alla sua competenza dal presente statuto.

Art.22- Il tesoriere custodisce somme e valori dell'associazione ed espleta il servizio di cassa, tenendo aggiornata la contabilità.

ESERCIZI FINANZIARI E BILANCIO

Art.23 - Entro il 31/03 di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio dell'anno precedente formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30/04 per la definitiva approvazione.

- L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

- Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30/06 per la definitiva approvazione. L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che li volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

ART. 24— E' fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non 'lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, facciano

parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 25 -- Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

- L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.
- Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
- Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 26 - L'associazione si scioglie per deliberazione dell'assemblea o per inattività dell'assemblea stessa protratta per oltre due anni.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

- In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del

d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

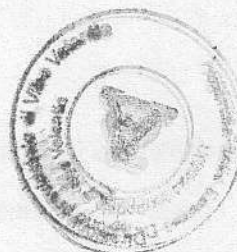
NORME APPLICABILI

Art. 27 - Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

CLAUSOLE AD EFFICACIA DIFFERITA

Art. 28 – Il presente testo, modificato obbligatoriamente a norma del D.Lgs 117/2017, dello Statuto dell'Associazione Gioacchino Murat di cui agli articoli dal n. 1 al n. 28, viene adottato sotto la condizione sospensiva dell'iscrizione dell'Associazione al Registro Nazionale del Terzo Settore, nonché del venire meno della normativa di cui agli articoli 10 e seguenti del D.Lgs n. 460 del 4 dicembre 1997, inerenti le Onlus.

Registrato a Vibo Valentia il 21-06-21
al N. 738 Serie 3 Versati con mod.
di pagamento F23/F24 Euro € 0,00
E. Sordani



L'ADDETTO*
Torino Nespoli
*Firma su delega del Direttore Provinciale
Alessandro Napolitano